

Nella composizione negoziata la chance della transazione fiscale

Crisi d'impresa. Il correttivo atteso martedì in Consiglio dei ministri: fino all'ultimo si limerà la norma per i creditori pubblici, Agenzie e Inps

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Maria Carla De Cesari

È sulla transazione dei debiti pubblici che fino all'ultimo si continuerà a discutere e a limare il testo del correttivo del Codice della crisi d'impresa. L'estensione e la revisione di questo istituto, con alcune condizioni, sono state oggetto nelle ultime settimane di un serrato confronto tra ministeri dell'Economia e della Giustizia, Agenzie fiscali e Inps.

Proprio dall'istituto di previdenza continuano ad arrivare perplessità, nonostante i tentativi di giungere a una formulazione di compromesso. Si lavora comunque a una soluzione condivisa ma nel caso in cui non vi si giunga la scelta potrebbe anche essere quella di lasciar fuori dal perimetro l'Inps, avendo soppe-
sato le possibili conseguenze in tema di parità di trattamento.

Lo schema di decreto legislativo dovrebbe comunque approdare al Consiglio dei ministri di martedì, anche perché i tempi concessi dalla delega ormai stringono. La scadenza è fissata al 15 luglio, cui si aggiungerebbero 60 giorni se il testo arriverà alle Camere per il parere entro quella data.

Il correttivo è un lavoro corposo, con alcune norme significative, come quelle che riguardano la fiscalità della crisi e in particolare la transazione, che si è scelto di prevedere in questo decreto perché la delega è ampia al contrario dei principi contenuti nella riforma fiscale, la legge 111/2023 (si veda l'altro articolo).

Alcuni interventi del correttivo sono di «mero coordinamento, di correzione di errori materiali», ha avuto modo di spiegare Linda Vaccarella, dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, intervenuta venerdì a Cagliari nel corso di un convegno promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti e dall'Ordine di Cagliari, insieme con la Fondazione nazionale commercialisti.

Gli adeguati assetti

Tra le modifiche, il legislatore torna a precisare l'obbligo dell'imprenditore di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte». L'imprenditore collettivo deve «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

Quella degli adeguati assetti costituisce una questione delicata. Secondo il vice segretario generale di Unioncamere, Sandro Pettinato, in base a un sondaggio effettuato su circa 15mila imprese con vocazione all'export solo il 4% avrebbe introdotto gli adeguati assetti che, in via principale, devono rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità aziendale. Funzioni, queste, che spesso sono percepite come un adempimento burocratico e come un costo.

In questa prospettiva molto potrà fare il collegio sindacale, la cui perimetrazione della responsabilità in base a un multiplo del compenso è un elemento importante. La modifica dell'articolo 2407 del Codice civile ora attende il sì del Senato. Anche nell'ambito del Codice della crisi, i sindacati hanno un ruolo di vigilanza: la modifica dell'articolo 2407 farà in modo che non ci siano più tentazioni e tentativi - come ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio - di trasformarli in «voci» dell'attivo attraverso azioni di responsabilità abnormi.

Il Codice della crisi, il decreto legislativo 14 del 2019, all'articolo 3 con-

tiene una serie di indicatori che aiuta l'imprenditore, ma anche il professionista che lo assiste, a ragionare in chiave prospettiva e preventiva rispetto a situazioni di difficoltà. Il correttivo sottolinea questo passaggio in linea con la direttiva Insolvency: l'obiettivo è cioè fornire all'imprenditore strumenti adeguati di monitoraggio della propria attività.

La composizione negoziata

Una parte rilevante del correttivo è dedicata alla composizione negoziata della crisi: lo strumento negoziale (non si tratta di una procedura di regolazione della crisi) per rispondere alla necessità di «allerta» preventiva e tempestiva rispetto ai segnali di difficoltà delle imprese, anche prima che la crisi o l'insolvenza siano conclamate.

Secondo i dati di Unioncamere, di cui si è fatto portavoce anche il vicesegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il ricorso alla composizione negoziata, partito in sordina scontando anche la diffidenza e le difficoltà di un istituto nuovo, è ora in aumento. Le domande di composizione negoziata sono state 1.450, 153 hanno avuto un esito favorevole, 87 sono state rifiutate, 1.095 hanno fatto richiesta di misure protettive, 678 hanno avuto un esito negativo. Significativo un altro dato: solo poco più del 20% dei richiedenti ha fatto emergere la necessità di nuova finanza. Per l'imprenditore, spesso, l'uscita dalle difficoltà si consegue soprattutto con un taglio dei costi e non con un'analisi del business e una



sua possibile "revisione".

In questo contesto si colloca il lavoro dell'esperto, che accompagna l'imprenditore nella trattativa con i creditori e secondo l'attuale articolo 16 del Dlgs 14 «verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie».

La nomina dell'esperto - come ha sottolineato Sisto - è pubblicistica, visto che essa tocca alla Camera di commercio, attingendo a un Albo, che con il correttivo diventerà un semplice elenco all'interno dell'Ordine. Una delle questioni su cui il ministero della Giustizia sta lavorando - ha spiegato Sisto - è sul contenuto dei pareri che possono essere richiesti agli esperti e sugli eventuali profili di responsabilità. Gli esperti - si prevede con il correttivo - devono curare l'aggiornamento del proprio curriculum, in modo che si possa individuare il professionista più adeguato a seguire l'impresa che accede alla procedura negoziata.

L'accesso alla composizione negoziata può avvenire - secondo quanto precisa il correttivo - quando un'impresa è in crisi, in insolvenza o anche quando mostra qualche sintomo di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

In questo stesso "capitolo" il legislatore interviene anche per cercare di risolvere un possibile corto circuito: al posto del divieto attuale, per la banca, di interrompere i fidi e il credito, si specifica che la "negoziata" non cambia la classificazione del credito. In questo modo, nel rispetto delle norme di prudenza, la banca potrà decidere, caso per caso, come comportarsi rispetto alla richiesta dell'impresa di nuovi finanziamenti.

La segnalazione della crisi

La segnalazione tempestiva della crisi - si chiarisce nel chiarisce nel correttivo - è quella che interviene entro 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di difficoltà. Non si parla più di «conoscibilità» ma di «conoscenza», in questo modo si precisa la responsabilità dell'organo di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

127
DS6901

LA RIPARTIZIONE

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 127 del 1° giugno il Dpcm 21 febbraio 2024 relativo alla ripartizione di risorse statali per incentivi



alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili. (articolo 2, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2000, n. 81)

Il ruolo delle banche.

L'accesso alla composizione negoziata non si riflette sulla classificazione del debito dell'imprenditore verso gli istituti di credito